ANNEX 3: TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

CONTRACT FOR PROCUREMENT

ECMWF/PROCESS REF/YEAR/NUMBER REF

for

THE PROVISION OF SUBJECT OF REQUEST TO ECMWF

The entire agreement between the Parties relating to the acquisition of Goods ("Contract") consists of:

ANNEX 1: ECMWF's Terms and Conditions of Contract - Goods including the arbitration clause provided for in article 16

ANNEX 2: the Contractor's Proposal

ANNEX 3: ECMWF/Process ref/number ref for [brief description of goods]

[ANNEX 4: ECMWF's Acceptance Letter - if applicable].

In the event of any conflict between these Annexes the order of precedence shall be:

- ANNEX 1: ECMWF's Terms and Conditions of Contract - Goods
- ANNEX 3: ECMWF/Process ref/number ref for [brief description of goods].
- [ANNEX 4: ECMWF's Acceptance Letter if applicable]
- 4) ANNEX 2: The Contractor's Proposal

Under this Contract made and entered into this day of [month vear]

by and between

The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, an inter-governmental organization governed by its Convention and Protocol and with its Headquarters located at Shinfield Road, Reading RG2 9AX in the United Kingdom and represented by [•];

Acting through its establishment on the territory of the Italian Republic, the ECMWF Data Centre in Bologna (Italian fiscal code no. 91148050684), located at ECMWF, Via Stalingrado 84/3, Bologna, 40128, Italy; (ECMWF; the Centre)

and

[Contractor, Contractor's address], registered in [State; City; Institution] no. [registration number] VAT number [•] and fiscal code number [•], share capital [•] duly represented by [•] as per [powers] (the Contractor),

CONTRATTO DI FORNITURA

ECMWF/PROCESS REF/YEAR/NUMBER REF

per

LA FORNITURA DELL'<u>OGGETTO DELLA RICHIESTA</u> ALL'ECMWF

L'intero accordo tra le Parti relativo all'acquisto di Merci ("Contratto") è costituito da:

ALLEGATO 1: Condizioni Generali di Contratto – Merci - di ECMWF che contengono la clausola compromissoria prevista dall'articolo 16

ALLEGATO 2: la Proposta del Fornitore

ALLEGATO 3: ECMWF/Process ref/number ref per [breve descrizione delle merci]

[ALLEGATO 4: Lettera di Accettazione dell'ECMWF - se applicabile]

In caso di contrasto tra i suddetti Allegati, l'ordine di priorità è il seguente:

- ALLEGATO 1: Condizioni Generali di Contratto –Merci di ECMWF
- 2) ALLEGATO 3: ECMWF/Process ref/number ref per [breve descrizione delle merci].
- 3) [ALLEGATO 4: Lettera di Accettazione dell'ECMWF se applicabile]
- 4) ALLEGATO 2: La Proposta del Fornitore.

Ai sensi del presente Contratto stipulato e sottoscritto il giorno [.....] [mese anno]

tra

Il Centro Europeo per le Previsioni Metereologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), organizzazione intergovernativa regolata dalla Convenzione e dal Protocollo e con sede legale in Shinfield Road, Reading RG2 9AX nel Regno Unito e rappresentato da [•];

che per il presente contratto agisce attraverso la sua sede sul territorio della Repubblica Italiana, il Data Center ECMWF di Bologna (c.f. 91148050684), situato presso ECMWF, Via Stalingrado 84/3. Bologna, 40128, Italia: (ECMWF, il Centro)

е

[Fornitore, Indirizzo del Fornitore], con sede legale in [Stato; Città; Istituzione] iscritto al n. [numero di iscrizione] Partita IVA [●] e codice fiscale [●], capitale sociale [●] debitamente rappresentato da [●] in virtù di [poteri](il Fornitore),

ECMWF agrees to acquire and the Contractor agrees to provide the goods described in this Contract on the terms and conditions provided herein and for a price of € [xxxx].

IN WITNESS WHEREOF this Contract has been duly executed as of the date set forth above

Signed for and on behalf of **ECMWF**

Signed for and on behalf of the Contractor

YOU ARE NOT REQUIRED TO SIGN THIS AS PART OF YOUR RESPONSE

However, you should confirm your agreement to the Terms and Conditions in accordance with tender documents

By XXXXX

by (name):

Its Director of XXXXXXXXX

Its:

Addresses for contract notices:

For ECMWF: For the Contractor

Director of XXXXXXX

ECMWF

Shinfield Park

READING

Berkshire

RG2 9AX

United Kingdom

ECMWF si impegna ad acquistare e il Fornitore si impegna a fornire le merci descritte nel presente Contratto secondo i termini e le condizioni qui previsti e per un prezzo pari a €[xxxx].

A TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, il presente Contratto è stato debitamente sottoscritto alla data sopra indicata.

Firmato a nome e per conto di **ECMWF**

Firmato a nome e per conto del Fornitore

NON È NECESSARIO FIRMARE QUESTO DOCUMENTO IN SEGNO DI VOSTRA RISPOSTA

Tuttavia, è necessario che confermiate l'accettazione dei Termini e delle Condizioni in conformità al documenti di gara

Firmato da XXXXX

rappresentata da (nome):

In qualità di Amministratore di XXXXXXXXXXXXXXXX:

II:

Indirizzi cui inviare le comunicazioni contrattuali:

Per ECMWF

Per il Fornitore

Amministratore di XXXXXXXXX

ECMWF

Shinfield Park

READING

Berkshire

RG2 9AX

Regno Unito

ANNEX 1

ECMWF TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT - GOODS

1 INTRODUCTION, DEFINITIONS AND TERM

- 1.1 These Terms and Conditions ("T&C") apply to the procurement by ECMWF of any tangible products or other equipment, software or firmware, including all ancillary services such as installation, training, and/or any other ancillary services as specified in Annexes 2 and/or 3 ("Goods").
- 1.2 ECMWF and the person or entity whose offer is accepted by ECMWF ("Contractor") are "Parties" to these T&C. No third party is entitled to claim any rights under these T&C.
- 1.3 These T&C shall apply for the period of time between the date of the Framework Contract, shown above, and the date of its termination or expiry.
- 1.4 No variation of these T&C shall be valid unless it is confirmed in writing by authorised signatories of both Parties.

2 PRICE, CURRENCY, AND VAT

- 2.1 Unless otherwise agreed the price(s) payable by ECMWF shall remain fixed for three months from the date of the quotation supplied in response to a Request for Proposal ("the Request"), not be subject to any adjustment on the basis of the Contractor's cost experience in performing the contract, and must contain all charges, disbursements, ancillary costs and fees e.g. for accompanying licences or in relation to the acquisition of ownership of Goods by ECMWF.
- 2.2 The currency of the Request shall be in Euro. The Contractor's prices shall be quoted in Euro. The Contractor's invoices shall be submitted in Euro (€). Payments by ECMWF to the Contractor shall be made in Euro (€).

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - MERCI - DI ECMWF

1 INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E DURATA

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali ("T&C") si applicano all'acquisto da parte di ECMWF di qualsiasi bene materiale o altra apparecchiatura, software o firmware, inclusi tutti i servizi ausiliari come l'installazione, ,la formazione, e/o qualsiasi altri servizi ausiliari come specificato negli Allegati 2 e/o 3 ("Merci").
- 1.2 ECMWF e la persona o entità la cui offerta è stata accettata da ECMWF ("Fornitore") sono "Parti" dei presenti T&C. Nessun terzo è autorizzato a rivendicare alcun diritto ai sensi dei presenti T&C.
- 1.3 I presenti T&C si applicano per il periodo di tempo compreso tra la data del Contratto Quadro, come sopra indicata, e la data della sua risoluzione o scadenza.
- 1.4 Nessuna variazione dei presenti T&C sarà valida se non confermata per iscritto da firmatari autorizzati di entrambe le Parti.

2 PREZZO, VALUTA E IVA

- 2.1 Salvo diverso accordo, il(i) prezzo(i) totale(i) dovuto(i) da ECMWF rimarrà/rimarranno fisso(i) per tre mesi a partire dalla data del preventivo trasmesso in risposta a una Richiesta di Offerta ("la Richiesta"), non saranno soggetti ad alcun adeguamento in base ai costi sostenuti dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto, e dovranno includere di tutti gli oneri, gli esborsi, le spese accessorie ed eventuali corrispettivi, ad esempio relativi all'acquisto delle licenze che accompagnano le Merci, o all'acquisti della proprietà delle Merci da parte di ECMWF.
- 2.2 La valuta della Richiesta dovrà essere l'Euro. I prezzi del Fornitore dovranno essere espressi in Euro. Le fatture del Fornitore dovranno essere emesse in Euro (€). I pagamenti di ECMWF al Fornitore dovranno essere effettuati in Euro (€).

- 2.3 As a rule, ECMWF is exempt from all taxes and duties, including VAT, pursuant to the provisions of Article 4 of its Protocol on Privileges and Immunities available at https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/officialdocuments. ECMWF does not undertake "economic activities". Therefore, it is not a taxable person under Article 9 of Directive 2006/112/EC as implemented in Italy by article 4 of the Presidential Decree n. 633 dated October 26, 1972. Consequently, it does not have a VAT number. Accordingly, the Contractor shall take all necessary steps to facilitate ECMWF's exemption from VAT which might otherwise be payable in relation to the order. For these purposes, it shall request the necessary instructions from ECMWF and provide in due time the information which ECMWF requires
- 2.4 ECMWF will not pay any other taxes or duties relating to the Contract or Order(s) or the Goods.

3 INVOICING AND PAYMENT

- 3.1 Save where different payment terms are specified in the Request, ECMWF shall pay all invoices within 30 days of receipt provided the Contractor has complied with its obligations under the Contract and the invoice is correct, stating the applicable Goods, the price, the Contractor's VAT number, any Order number and has been issued to Finance Section at ECMWF, Viale Angelo Masini 12/14, Office No. 622/6th floor, Bologna, 40126, Italy, and sent thereto or to finance@ecmwf.int. The Contractor shall supply ECMWF with all necessary information as advised by ECMWF regarding the Goods, in good time before delivery to ECMWF, to enable ECMWF to avail itself of its exemption from customs duties and taxes.
- 3.2 As far as the VAT exemption is concerned in Italy ECMWF can benefit from the treatment provided for by article 72 of the Presidential Decree n. 633 dated October 26, 1972. For these purposes, the Contractor shall request the necessary instructions from ECMWF and provide in due time the information which ECMWF requires.

- 2.3 Di norma, ECMWF è esente da tutte le imposte e le tasse, IVA compresa, conformemente a quanto previsto all'Articolo 4 del proprio Protocollo su Privilegi e Immunità disponibile presso l'indirizzo sequente https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/officialdocuments. ECMWF non svolge "attività economiche". Pertanto, non è soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE come attuata in Italia con l'articolo 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Di conseguenza, è privo di soggettività passiva ai fini IVA. Conseguentemnte, il Fornitore dovrà effettuare tutti gli atti necessari per agevolare l'esenzione di ECMWF dagli adempimenti IVA che potrebbero essere diversamente previsti in relazione all'ordine. Per tali finalità, il Fornitore richiederà a ECMWF le istruzioni necessarie e fornirà entro i termini previsti le informazioni richieste da ECMWF stessa.
- 2.4 ECMWF non pagherà alcun'altra tassa né dazio relativamente al Contratto o all'Ordine (o agli ordini) o alle Merci.

3 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 3.1 Salvo il caso in cui siano previsti, nella Richiesta, termini di pagamento diversi, ECMWF pagherà tutte le fatture entro 30 giorni dal ricevimento, purché il Fornitore abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi del Contratto, e purché la fattura sia corretta, rechi indicazione delle Merci di riferimentoi, il prezzo, la partita IVA del Fornitore, il numero di Ordine, e sia stata emessa nei confronti dell'Ufficio Finanziario (Finance Section) di ECMWF, Viale Angelo Masini 12/14, Ufficio N. 622/sesto piano, Bologna, 40126, Italia e inviata allo stesso oppure all'indirizzo finance@ecmwf.int. Il Fornitore fornirà all'ECMWF tutte le informazioni necessarie secondo quanto indicato dall'ECMWF in relazione alle Merci, in tempo utile prima della consegna all'ECMWF, al fine di consentire all'ECMWF di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di dazi doganali e imposte a cui ha diritto.
- 3.2 Per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA in Italia, l'ECMWF ha i requisiti di legge per beneficiare del trattamento previsto dall'articolo 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per tali finalità, il Fornitore richiederà all'ECMWF le istruzioni necessarie e fornirà entro i termini previsti le informazioni richieste dall'ECMWF stessa.

4 INSPECTION, ACCEPTANCE AND DELIVERY

- 4.1 Before delivering Goods, the Contractor shall inspect and test them for compliance with the Contract and shall provide ECMWF with such test sheets and certificates as ECMWF may require.
- 4.2 The Contractor shall deliver the Goods on the delivery date to the place specified by ECMWF or, if the Contractor is installing and/or commissioning Goods, the Contractor shall install and/or commission the Goods by or before the installation date. Each delivery of Goods shall be accompanied by appropriate supporting documentation such as user manuals and an advice note which identifies the items e.g. part number and description and identifies any applicable Order number. ECMWF may require the Contractor for any reason to postpone delivery of any Goods and the Contractor shall store and/or delay the delivery of such Goods at its risk and expense for up to a maximum period of two months from the delivery date.
- 4.3 Unless otherwise agreed the Contractor shall deliver during ECMWF's normal working hours, shall notify ECMWF of the date anticipated for delivery especially for bulky items and shall also notify ECMWF in advance of all proposed site visits. The Contractor shall remove packing materials and cases if the Contractor is installing Goods but otherwise ECMWF shall dispose of packing materials and cases as it sees fit. Shipments must be packaged as specified in the Request or, if not so specified, to provide adequate protection for safe carriage.
- 4.4 If the Contractor does not deliver or install the Goods by the agreed delivery or installation date or within a reasonable period thereafter, ECMWF reserves the right to invoke any one or more of the remedies specified in Clause 7.3. The Contractor shall notify ECMWF immediately if it anticipates any delay in meeting any delivery or installation date.
- 4.5 ECMWF reserves the right to inspect or test any supplies that have been delivered. ECMWF's acceptance of Goods will take place in accordance with the procedure specified in the Request. If no such procedure is specified, ECMWF will be deemed to have accepted the Goods without prejudice to any other remedies when and as soon as any of the following events have occurred: (a) ECMWF has taken Goods into use; (b) ECMWF has not exercised the right of rejection within any period specified in the Request or within any reasonable time that has elapsed since delivery, taking into account all circumstances of the Contract.

I ISPEZIONE, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

- 4.1 Prima di consegnare le Merci, il Fornitore dovrà ispezionarle e verificarne la conformità al Contratto e dovrà fornire a ECMWF i prospetti di collaudo e i certificati che ECMWF dovesse richiedere.
- 4.2 Il Fornitore provvederà a consegnare le Merci alla data di consegna nel luogo specificato da ECMWF o, qualora il Fornitore stia installando e/o mettendo in funzione le Merci, il Fornitore provvederà a installare e/ o curare la messa in funzione delle Merci entro la data di installazione. Ogni consegna delle Merci dovrà essere accompagnata da idonea documentazione di supporto. quali manuali utente, oltre che da un avviso che identifica gli articoli, ad esempio il codice del prodotto e la relativa descrizione, oltre al numero d'Ordine applicabile. ECMWF potrà richiedere al Fornitore, per gualsiasi motivo, di posticipare la consegna delle Merci, e il Fornitore dovrà provvedere allo stoccaggio e/o ritardare la consegna di tali Merci a proprio rischio e spese per un periodo massimo di due mesi dalla data di consegna.
- 4.3 Salvo diverso accordo, il Fornitore provvederà a effettuare la consegna durante il normale orario di lavoro di ECMWF, comunicando a ECMWF la data prevista per la consegna, in particolare per gli articoli ingombranti, e provvederà inoltre a comunicare anticipatamente a ECMWF tutte le visite in loco proposte. Il Fornitore dovrà rimuovere i materiali di imballaggio e le casse presenti qualora il Fornitore provveda all'installazione delle Merci, diversamente ECMWF dovrà smaltire i materiali di imballaggio e le eventuali casse secondo quanto ritenuto opportuno. Le spedizioni dovranno essere imballate secondo quanto indicato nella Richiesta o, qualora manchino indicazioni, in maniera tale da proteggere adeguatamente le Merci ai fini di un trasporto sicuro.
- 4.4 Qualora il Fornitore non consegni o non installi le Merci entro la data di consegna o la data di installazione convenuta o entro un ragionevole periodo successivo a tale data, ECMWF si riserva il diritto di avvalersi a uno o più dei rimedi specificati nella Clausola 7.3. Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente ECMWF se prevede un ritardo nel rispettare la data di consegna o di installazione.
- 4.5 ECMWF si riserva il diritto di ispezionare o testare le forniture oggetto di consegna. L'accettazione delle Merci da parte di ECMWF avverrà secondo la procedura specificata nella Richiesta. Qualora non sia indicata alcuna procedura in tal senso fermo restando il diritto di ECMWF di avvalersi di qualsiasi rimedio-, si riterrà che ECMWF abbia accettato le Merci nel momento in cui e non appena si verifichi uno dei seguenti eventi: (a) ECMWF abbia cominciato ad utilizzare le Merci; (b) ECMWF non abbia esercitato il diritto di rifiuto delle Merci entro il termine specificato nella Richiesta o entro un periodo ragionevole trascorso dalla consegna, tenendo conto di tutte le circostanze del Contratto.

4.6 In providing the Goods, the Contractor shall:

- co-operate with ECMWF and comply with all instructions of ECMWF:
- perform the contractual obligations with care, skill, diligence in accordance with best practice in Contractor's industry, profession or trade and in accordance with all health and safety requirements applicable in the country where the contractual obligations are rendered;
- ensure that the Goods, incl. any ancillary services will conform with all descriptions and specifications set out in the Request, and that the Goods, incl. any ancillary services shall be fit for any purpose expressly or impliedly made known to the Contractor by ECMWF;
- acquire for itself and at its own expense, all equipment, tools, vehicles and such other items as are required to provide the Goods;
- use high quality goods, materials, standards and techniques, and ensure that the Goods will be free from defects in workmanship, installation and design;
- obtain and at all times maintain all necessary licences and consents, and comply with all laws applicable to the Contractor;
- if applicable, comply with all relevant rules and regulations in force at ECMWF premises;
- hold all materials and data supplied by ECMWF to the Contractor in safe custody at its own risk and return them in good condition, unless agreed otherwise by ECMWF.

5 RISK AND TITLE

Risk of loss or of damage in the Goods shall pass to ECMWF upon acceptance of the Goods at the place of delivery. Unless otherwise agreed, title to the Goods (excluding any software) shall pass to ECMWF fully and irrevocably under the Contract upon receipt by the Contractor of the price or any instalment thereof paid from ECMWF. Payment by ECMWF shall be deemed to constitute an effective assignment of ownership to ECMWF.

- 4.6 Nel fornire le Merci, il Fornitore dovrà:
 - collaborare con ECMWF e rispettare tutte le istruzioni di ECMWF:
 - eseguire gli obblighi contrattuali con cura, competenza e diligenza in conformità alle migliori prassi vigenti nel settore o nell'ambito dell'attività professionale o commerciale del Fornitore e in conformità a tutti i requisiti previsti in materia di salute e sicurezza applicabili nel paese in cui gli obblighi contrattuali sono resi;
 - garantire che le Merci, inclusi eventuali servizi ausiliari, siano conformi a tutte le descrizioni e le specifiche indicate nella Richiesta, e che le Merci, inclusi eventuali servizi ausiliari, siano idonei a qualsiasi scopo espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore da parte di ECMWF;
 - acquisire per sé e a proprie spese, tutte le attrezzature, gli strumenti, i veicoli e gli altri elementi necessari per fornire le Merci;
 - utilizzare beni, materiali, standard e tecniche di alta qualità, e garantire che le Merci siano privi di difetti di lavorazione, installazione e progettazione;
 - ottenere e mantenere vigenti in ogni momento tutte le licenze e i consensi necessari e rispettare tutte le leggi applicabili al Fornitore;
 - se del caso, rispettare tutte le norme e i regolamenti in vigore presso la sede di ECMWF;
 - custodire a proprio rischio tutti i materiali e i dati forniti da ECMWF al Fornitore e restituirli in buone condizioni, salvo diverso accordo di ECMWF.

5 RISCHIO E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Il rischio di perdita o danneggiamento delle Merci passerà a ECMWF al momento dell'accettazione delle Merci nel luogo di consegna. Salvo diverso accordo , la proprietà delle Merci (ad esclusione di qualsiasi software) sarà trasferita a ECMWF completamente e irrevocabilmente ai sensi del Contratto al ricevimento da parte del Fornitore del prezzo o di qualsiasi rata dello stesso pagato da ECMWF. Il pagamento da parte di ECMWF è considerato un'effettiva cessione di proprietà a ECMWF.

6 WARRANTIES

- 6.1 The Contractor warrants that: a) it is entitled to supply the Goods; b) the Goods shall comply with the Request or, if there is no further specification contained therein, shall meet ECMWF's specified and/or reasonable requirements; c) the Goods shall be free of defects in design, materials and workmanship and are properly functioning; d) the Goods shall be new, of satisfactory quality and fit for ECMWF's purpose; e) the Goods shall be supplied in compliance with the latest applicable Italian Standards or ISO or equivalent standards and regulations as well as ECMWF's quality assurance requirements; if the Contractor is accredited to an ISO 9001 or comparable standard by an authorised certification body, the Contractor shall comply with such quality system; f) the Goods shall at all times comply with all legislation and relevant regulations applicable to the Contractor including, but not limited to, health and safety, the environment and product liability and the Contractor shall provide all necessary information and technical documents reasonably requested by ECMWF.
- 6.2 The Contractor shall also provide spare parts for the Goods at a reasonable price within two years after expiration of the warranty period.

7 WARRANTY PERIOD; REMEDIES; TERMINATION FOR CAUSE

- 7.1 The warranty period shall be the longer of (a) any specific warranty period requested in the Request; (b) the manufacturer's warranty period; or (c) two years. The warranty period starts from the date of ECMWF's acceptance of delivery, unless otherwise stipulated in the Request.
- 7.2 Throughout the warranty period the Contractor shall correct, without any cost to ECMWF and within 30 working days of ECMWF in Italy (available at www.ecmwf.int) of notification, any breach of any express or implied warranty applicable to the Goods.
- 7.3 If the Contractor fails to correct a breach in due time, ECMWF shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies at its discretion: (a) to rescind or suspend the Contract with immediate effect; (b) to reject the Goods (in whole or in part) and return any or all of them to the Contractor at the risk and cost of the Contractor on the basis that a full refund for the Goods so returned shall be paid forthwith by the Contractor; (c) to refuse to accept any further deliveries of the Goods (d) to carry out at the Contractor's expense any work necessary to make the Goods comply with the Contract; and e) to claim such

6 GARANZIE

- 6.1 Il Fornitore garantisce che: a) possiede tutti i requisiti per fornire le Merci; b) le Merci dovranno essere conformi a quanto indicato nella Richiesta o, qualora non siano contenute nella Richiesta ulteriori specificazioni, le Merci dovranno soddisfare requisiti ragionevoli e/o i requisiti indicati da ECMWF; c) le Merci dovranno essere prive di difetti a livello di progettazione, materiali e lavorazione e regolarmente funzionanti; d) le Merci dovranno essere nuove, di qualità soddisfacente e adatte allo scopo di ECMWF; e) le Merci dovranno essere fornite in conformità alle più recenti norme previste in Italia o norme ISO applicabili in materia, o norme equivalenti, nonché ai requisiti previsti da ECMWF in materia assicurazione qualità; qualora il Fornitore sia accreditato con certificazione ISO 9001 o certificazione equivalente da un organismo di certificazione autorizzato, il Fornitore dovrà adeguarsi a tale sistema di qualità; f) le Merci dovranno essere in qualsiasi momento conformi a tutte le normative applicabili al Fornitore, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normative in materia di salute e sicurezza, ambiente e responsabilità da prodotto, e il Fornitore provvederà a fornire tutte le necessarie informazioni e documentazione tecnica ragionevolmente richieste da ECMWF.
- 6.2 Il Fornitore dovrà inoltre fornire pezzi di ricambio per le Merci a un prezzo ragionevole, per due anni dalla scadenza del periodo di garanzia.

PERIODO DI GARANZIA; RIMEDI; RISOLUZIONE PER GIUSTA CAUSA

- 7.1 Il periodo di garanzia applicabile sarà, tra quelli indicati di seguito, quello di maggior durata: (a) il periodo di garanzia specificatamente indicato nella Richiesta; (b) il periodo di garanzia del produttore; o (c) un periodo di due anni. Il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione della consegna da parte di ECMWF, salvo non sia diversamente indicato nella Richiesta.
- 7.2 Per tutto il periodo di garanzia il Fornitore dovrà porre rimedio, senza addebito di alcun costo a ECMWF ed entro 30 giorni lavorativi di ECMWF in italia (consultabili sul sito www.ecmwf.int) dalla segnalazione, ai vizi e qualsiasi violazione, espressa o implicita, delle garanzie applicabili alle Merci vendute.
- 7.3 Qualora il Fornitore non riesca a porre rimedio alla violazione in maniera tempestiva, ECMWF avrà il diritto di avvalersi a sua discrezione di una o più delle seguenti opzioni correttive: (a) risolvere o sospendere il Contratto con effetto immediato; (b) rifiutare le Merci (in toto o in parte) e restituire tutte le Merci o parte delle stesse al Fornitore a rischio e spese del Fornitore, restando inteso che a fronte delle Merci rese il Fornitore provvederà immediatamente a pagare il rimborso completo; (c) rifiutare qualsiasi ulteriore consegna delle Merci (d) eseguire a spese del Fornitore qualsiasi intervento necessario per rendere le Merci conformi al Contratto; e

damages as may have been sustained in consequence of the Contractor's breach of Contract.

- 7.4 ECMWF may resort to any one or more of the remedies stipulated in Clause 7.3, *mutatis mutandis* and with immediate effect upon written notification, if it comes to the conclusion:
 - That the Contractor has committed errors, irregularities, fraud or breaches of other obligations under the Contract; or
 - That the Contractor is involved in any legal proceedings concerning its solvency, or ceases trading, or enters into liquidation whether compulsory or voluntary (other than for the purposes of an amalgamation or reconstruction) or makes an arrangement with its creditors or the Contractor is placed into administration or has an administrator, receiver or manager appointed over all or any part of its assets or generally becomes unable to pay its debts; or is acquired by or merged with any third party.; and/or
 - That the Contractor commits an act of bankruptcy or is adjudicated bankrupt.

It is left to the Contractor to provide evidence to rebut ECMWF's conclusions. ECMWF may take timely rebuttals into account, reconsider the remedies, or enter into negotiations with the Contractor.

8 TERMINATION WITHOUT CAUSE; FORCE MAJEURE

- 8.1 ECMWF reserves the right to terminate any Contract, for any reason at thirty (30) days' notice.
- 8.2 In such case the extent of ECMWF's liability shall be (a) for bespoke Goods only, to pay the portion of the price as the work completed at termination bears to the rest of the work anticipated for the specific order, or (b) for standard equipment to pay the cost of the existing finished goods inventory, but no more than required up to the end of the notice period, except that there shall be no liability for payment in either category for any Goods which are stock items or which are otherwise readily usable or re-saleable.
- 8.3 In the event of a termination of a Contract by ECMWF pursuant to Clause 8.1, ECMWF shall have no liability to the Contractor as a result of such termination beyond the limits of Clause 8.2.

- e) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza della violazione del Contratto da parte del Fornitore.
- 7.4 ECMWF può ricorrere a uno o più dei rimedi di cui alla Clausola 7.3 *mutatis mutandis* e con effetto immediato a decorrere dalla comunicazione scritta, anche qualora giunga alla conclusione:
 - che il Fornitore abbia commesso errori, irregolarità, frode o inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti dal Contratto: oppure
 - che il Fornitore sia coinvolto in un procedimento giudiziario relativo alla propria solvibilità, o cessi l'attività commerciale, o sia soggetto a liquidazione coatta o volontaria (per motivazioni diverse dalle finalità di ristrutturazione o fusione) o stipuli un concordato con i suoi creditori, o che il Fornitore sia posto in amministrazione controllata o qualora sia nominato un amministratore, un commissario o curatore incaricato di occuparsi di tutto il suo patrimonio o parte dello stesso, o che, in generale, il Fornitore non sia più in grado di onorare i propri debiti; oppure che sia stato acquisito da o si sia fuso con un soggetto terzo; e/o
 - che il Fornitore abbia commesso un atto rilevante per la normativa fallimentare o sia stato dichiarato fallito.

Spetterà al Fornitore l'onere di fornire le prove per contestare le conclusioni di ECMWF. ECMWF potrà prendere in considerazione le argomentazioni di parte avversa; potrà inoltre riconsiderare le azioni correttive intraprese o avviare delle trattative con il Fornitore.

8 RECESSO SENZA GIUSTA CAUSA; FORZA MAGGIORE

- 8.1 ECMWF si riserva il diritto di recedere da qualsiasi Contratto, per qualsiasi motivo con un preavviso di trenta (30) giorni.
- 8.2 In tal caso, la responsabilità di ECMWF sarà limitata (a) in relazione a Merci realizzate su misura, al pagamento della parte del prezzo per il lavoro che risulta portato a termine alla data di recesso rispetto al resto del lavoro, anticipato per il relativo ordine, o (b) in relazione alle attrezzature standard, al pagamento del costo delle rimanenze di prodotti finiti, ma in misura non superiore a quella richiesta fino alla fine del periodo di preavviso, fermo restando che non è prevista alcuna responsabilità di pagamento in capo a ECMWF in nessuno dei due casi sopra indicati, quanto alle Merci che risultino regolarmente a magazzino o che, comunque, possano essere prontamente utilizzate o vendute.
- 8.3 In caso di recesso da un Contratto da parte di ECMWF ai sensi della Clausola 8.1, ECMWF non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore in conseguenza

8.4 Neither party shall be liable to the other party for any delay in or failure to perform its obligations as a result of any cause beyond its reasonable control ("Force Majeure") provided the affected party notifies the other party as soon as reasonably practicable. If any Force Majeure event continues for at least 90 days, either party shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect by notice in writing to the other party.

9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 9.1 ECMWF shall be entitled to all intellectual property rights including, but not limited to, patents, copyrights and trademarks with regard to any products, processes, inventions, ideas, know-how, or documents and other material which the Contractor has developed for ECMWF, and which bear a direct relation to or are produced or prepared or collected in consequence of, or during the course of, the performance of the Contract.
- 9.2 Clause 9.1 does not apply to the Contractor's pre-existing intellectual property rights or rights that the Contractor may have developed or acquired independently of the performance of its obligations under these T&C. In such cases, the Contractor grants ECMWF a free, non-exclusive, irrevocable, worldwide, transferable, sublicensable and time unlimited license to use all pre-existing and integrated technology contained in the Goods, including for their repair, modification, and replacement by or on behalf of ECMWF within the scope of ECMWF's activities.

10 INDEMNITY

The Contractor shall keep ECMWF indemnified against all liabilities, costs, expenses, damages and losses suffered or incurred by ECMWF or any of its Member States as a result or in connection with any claim, including but not limited to claims for actual or alleged infringement of a third party's intellectual property rights, brought against ECMWF arising out of, or in connection with ECMWF's receipt or use of the Goods to the extent that the claim is attributable to the acts or omissions of the Contractor, its employees, agents, or subcontractors. This Clause 11 shall survive termination of the Contract.

di tale recesso ulteriori rispetto ai limiti di cui alla Clausola 8.2.

8.4 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per eventuali ritardi o inadempimenti rispetto ai propri obblighi che l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo ("Forza Maggiore"), a condizione che la parte interessata ne dia comunicazione all'altra parte non appena questo sia ragionevolmente possibile. Qualora un evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo di almeno 90 giorni, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra parte.

9 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 9.1 ECMWF sarà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, diritti d'autore e marchi relativi a prodotti, processi, invenzioni, idee, know-how, o documenti e altro materiale che il Fornitore ha sviluppato per ECMWF, e che hanno una relazione diretta con l'esecuzione del Contratto o che sono prodotti, preparati o raccolti in conseguenza, o nel corso dell'esecuzione, del Contratto.
- 9.2 La Clausola 9.1 non si applica ai diritti di proprietà intellettuale preesistenti del Fornitore né ai diritti che il Fornitore possa aver sviluppato 0 acquisito indipendentemente dall'adempimento delle proprie obbligazioni previste ai sensi dei presenti T&C. In tali casi. il Fornitore concede, con la presente, a ECMWF una licenza gratuita, non esclusiva, irrevocabile, valida in tutto il mondo e a tempo indeterminato, trasferibile, concedibile in sub-licenza, per l'utilizzo di tutte le tecnologie integrate e preesistenti contenute nelle Merci, ivi inclusa la riparazione, modifica e sostituzione delle stesse da parte di o per conto di ECMWF nell'ambito delle attività di quest'ultimo.

10 INDENNIZZO

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne ECMWF da tutte le responsabilità, i costi, le spese, i danni e le perdite subiti o sostenuti da ECMWF o da uno qualsiasi dei suoi Stati Membri in conseguenza o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le richieste di risarcimento per violazioni effettive o presunte di diritti di proprietà intellettuale di terzi, avanzate nei confronti di ECMWF, derivanti da o sorte in relazione al ricevimento o all'utilizzo delle Merci da parte di ECMWF, nella misura in cui la richiesta sia attribuibile ad atti od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori. La presente Clausola 11 rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del Contratto.

11 PUBLICITY & CONFIDENTIALITY

11 PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA

- 11.1 The Contractor may not use ECMWF's name for advertisement, reference or publicity purposes without ECMWF's prior written consent.
- 11.2 If either party learns of confidential or proprietary information of the other party, it may not disclose such information without prior written consent of the other party. This obligation will survive the expiry or termination of the Contract for a period of five (5) years or until such earlier time as the confidential information concerned reaches the public domain other than through the receiving party's own default.

12 INSURANCE

The Contractor shall carry public liability and product liability insurance (or equivalent cover or contingency arrangements) for at least $\in 2$ million Euro ($\in 2,000,000$), , for all liabilities that may arise out of the Contractor's performance or non-performance of its obligations under the Contract. Upon request, the Contractor shall provide evidence of such insurances or such other cover or contingency arrangements as the Contractor maintains, to the satisfaction of ECMWF.

13 PERSONAL DATA

13.1 Where the processing of personal data by the Contractor is required under the Contract, the Contractor shall process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679/EU ("GDPR"), as amended, and any other data protection law applicable to the Contractor ("Data Protection Law") during the term of this Contract. If the Contractor processes personal data outside the European Economic Area ("EEA"), or allows such personal data to be accessed from outside the EEA, it shall do so in a manner which satisfies applicable Data Protection Law for the implementation of adequate safeguards for transfers of personal data to third countries not subject to an adequacy decision of the European Commission (e.g. under an agreement between the Contractor and the third-country recipient organisation using European Commission approved Model Contract Clauses or, in the case of the United States of America, covered by the Commission approved "Privacy Shield" or any subsequent similar arrangement).

- 11.1 Il Fornitore non potrà utilizzare il nome di ECMWF per finalità pubblicitarie, o quale referenza o credenziale per fini pubblicitari senza il previo consenso scritto di ECMWF.
- 11.2 Qualora una delle parti dovesse venire a conoscenza di informazioni riservate o proprietarie dell'altra parte, si asterrà dal diffondere tali informazioni senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Tale obbligo continuerà ad applicarsi anche dopo la scadenza o risoluzione del Contratto, per un periodo di cinque (5) anni o, se antecedente, fino al momento in cui le informazioni riservate in questione diventeranno di dominio pubblico per motivazioni diverse dalla violazione da parte della parte ricevente.

12 ASSICURAZIONE

Il Fornitore è tenuto a dotarsi di un'assicurazione di responsabilità civile e di responsabilità da prodotto (o una copertura equivalente o contingency agreements) per un valore pari ad almeno 2 milioni di Euro (€2.000.000), per tutte le passività che possono derivare dall'esecuzione o dal mancato adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti in capo a quest'ultimo ai sensi del Contratto. Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire la prova dell'esistenza di tali coperture assicurative o di altre coperture o accordi per imprevisti, previste dal Fornitore, che sia di gradimento di ECMWF.

13 DATI PERSONALI

13.1 Qualora il trattamento dei dati personali da parte del Fornitore sia richiesto dal Contratto, il Fornitore tratterà i dati personali in conformità al Regolamento Generale sui Dati Personali 2016/679/UE ("GDPR"), e successive modifiche, e a qualsiasi altra legge sulla protezione dei dati applicabile al Fornitore ("Legge sulla Protezione dei Dati") nel corso della durata del presente Contratto. Qualora il Fornitore proceda al trattamento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), o consenta l'accesso a tali dati personali dall'esterno del SEE, dovrà agire in maniera tale da adempiere a quanto previsto dalla Legge sulla Protezione dei Dati in materia di adozione di misure adequate per il trasferimento di dati personali a paesi terzi non soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea (ad esempio, in virtù di un accordo tra il Fornitore e l'organizzazione destinataria del paese terzo che fa riferimento a Modelli di Clausole Contrattuali approvate dalla commissione europea o, nel caso degli Stati Uniti d'America, che sia coperto dal "Privacy Shield" approvato dalla Commissione o qualsiasi accordo analogo successivo).

- 13.2 The Contractor shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure the security of personal data processed pursuant to this Contract. Upon termination or expiry of this Contract or upon ECMWF's request, the Contractor shall either delete or return to ECMWF all personal data processed under this Contract, unless Data Protection Law requires otherwise.
- 13.3 If so required under applicable Data Protection Law, the Contractor shall designate a Data Protection Officer ("DPO") and supply appropriate contact details of its DPO to ECMWF and the data subjects. ECMWF may publish that information through its websites for use by the data subjects, whose personal data is processed by the Contractor. The Contractor shall promptly report to ECMWF any change to the identity of the Contractor's DPO.
- 13.4 The Contractor shall, without delay, pass on to the DPO of ECMWF any requests or complaints made by data subjects relating to the processing of their personal data in the exercise of their rights under applicable Data Protection Law. The Contractor shall provide, free of charge, all support necessary for ECMWF to respond to and/ or fulfil all such requests and complaints.
- 13.5 The Contractor shall notify ECMWF of any security incidents, events or weaknesses (e.g. data breaches or suspected data breaches) impacting or capable of impacting the security of personal data processed under the Contract.
- 13.6 The Contractor shall process, or permit to be processed, personal data only for the purposes of performing its obligations under the Contract and shall ensure that personnel of the Contractor is subject to an obligation of confidentiality in respect of the processing of personal data under the Contract.
- 13.7 ECMWF, an 'international organization' under Chapter V of the GDPR, shall comply with its own policies and procedures in respect of the protection of personally identifiable information, notably the Policy for Personally Identifiable Information Protection, as amended. ECMWF's DPO can be reached as follows: pii-protection-officer@ecmwf.int or ECMWF PII Protection Officer; ECMWF, Shinfield Park, Reading, RG2 9AX, United Kingdom.

14 RECOVERY

ECMWF reserves a right to recover from the Contractor any amounts that have been paid to the Contractor but which are not due. When ECMWF identifies such amounts and notifies the Contractor of its intention to recover such amounts, they shall be treated by both parties as debts and shall be payable by the Contractor immediately. If

- 13.2 Il Fornitore metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali trattati ai sensi del presente Contratto. In caso di risoluzione o scadenza del presente Contratto o su richiesta di ECMWF, il Fornitore è tenuto a cancellare o restituire a ECMWF tutti i dati personali trattati ai sensi del presente Contratto, salvo il caso in cui la Legge sulla Protezione dei Dati non disponga diversamente.
- 13.3 Qualora sia previsto ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati vigente, il Fornitore provvederà a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") e a fornire adeguati recapiti del proprio DPO a ECMWF e ai soggetti interessati. ECMWF potrà pubblicare tali informazioni attraverso i propri siti web per l'utilizzo da parte degli interessati, i cui dati personali sono trattati dal Fornitore. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente a ECMWF qualsiasi modifica dell'identità del DPO del Fornitore.
- 13.4 Il Fornitore è tenuto a trasmettere senza indugio al DPO di ECMWF qualsiasi richiesta o reclamo presentato dagli interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati. Il Fornitore provvederà a fornire gratuitamente tutta l'assistenza necessaria affinché ECMWF possa riscontrare e/o soddisfare tutte le richieste e i reclami.
- 13.5 Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione a ECMWF di qualsiasi incidente, evento o lacuna (ad es. violazione dei dati o sospetta violazione dei dati) che abbia o possa compromettere la sicurezza dei dati personali trattati ai sensi del Contratto.
- 13.6 Il Fornitore tratterà, o permetterà il trattamento dei dati personali solo ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto e garantirà che il personale del Fornitore sia soggetto ad un obbligo di riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del Contratto.
- 13.7 ECMWF, definito come un'"organizzazione internazionale" ai sensi del capitolo V del GDPR, rispetterà le proprie politiche e procedure in materia di protezione delle informazioni di identificazione personale, in particolare la Politica per la Protezione delle Informazioni di Identificazione Personale, e successive modifiche. Il DPO di ECMWF può essere contattato ai seguenti recapiti: pii-protection-officer@ecmwf.int o ECMWF PII Protection Officer; ECMWF, Shinfield Park, Reading, RG2 9AX, Regno Unito.

14 RIMBORSO

ECMWF si riserva il diritto di recuperare dal Fornitore gli importi che sono stati pagati al Fornitore ma che non erano dovuti. Nel momento in cui ECMWF determina tali importi e comunica al Fornitore la propria intenzione di ottenere il rimborso degli stessi, tali importi saranno considerati da entrambe le parti come debiti e dovranno

applicable, ECMWF may choose to set off such amounts in full against any outstanding claim the Contractor may have against ECMWF.

15 GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- 15.1 The parties shall attempt to settle any dispute between them in an amicable manner and, if unsuccessful, first refer the dispute to proceedings under the International Chamber of Commerce's (ICC) Mediation Rules. If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within 45 days following the filing of a request for mediation or within such other period as the Parties may agree in writing, such dispute shall thereafter be finally settled under the ICC Rules of Arbitration by three (3) arbitrators appointed in accordance with the said ICC Rules of Arbitration. The Place of Mediation and Arbitration shall be London, England. The proceedings shall be in the English language.
- 15.2 Nothing in the Contract is meant to be construed as a waiver of any of the privileges and immunities conferred upon ECMWF by virtue of its Convention and Protocol.
- 15.3 Recourse to regular courts of law, also in cases of injunctive relief, is excluded.
- 15.4 It is the intention of the Parties that the Contract shall comprehensively govern the legal relations between the Parties, without interference or contradiction by any unspecified law. Without prejudice to ECMWF's status as an Intergovernmental Organization, reference shall be made to the substantive laws of England and Wales where:
 - A matter is not specifically covered by the Contract; or
 - A provision of the Contract is ambiguous or unclear.
- 15.5 The United Nations Conventions on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

16 MISCELLANEOUS

- 16.1 The Contractor may not sub-contract or assign any of its obligations under the Contract except with ECMWF's express written permission and upon the basis of specific terms, provided by ECMWF, to apply as between the Contractor and its sub-contractor or assignee.
- 16.2 No forbearance or delay by either party in enforcing its rights shall prejudice or restrict the rights of that party, and no waiver of any such rights or of any breach of any contractual terms shall be deemed to be a waiver of any other right or of any later breach.
- 16.3 In the event of any inconsistency between any terms of these T&C, or a Contract incorporating the former, and

essere pagati dal Fornitore immediatamente. Se del caso, ECMWF potrà scegliere di compensare interamente tali importi con eventuali crediti che il Fornitore dovesse vantare nei confronti di ECMWF.

15 LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 15.1 Le parti cercheranno di risolvere qualsiasi controversia tra loro in modo amichevole e, nel caso in cui non vi riescano, sottoporranno la controversia in primo luogo al Regolamento di Mediazione della Camera di commercio internazionale (ICC). Qualora la controversia non sia stata risolta ai sensi di tale Regolamento entro 45 giorni dalla presentazione di una richiesta di mediazione o entro un altro termine concordato per iscritto dalle Parti, tale controversia sarà successivamente risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della CCI da tre (3) arbitri nominati in conformità con il suddetto Regolamento Arbitrale. La Sede di Mediazione e Arbitrato sarà Londra, Inghilterra. Il procedimento si svolgerà in lingua inglese.
- 15.2 Nessuna disposizione del Contratto potrà essere considerata una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode ECMWF in virtù della Convenzione e del Protocollo.
- 15.3 È escluso il ricorso ai tribunali ordinari, anche nei casi di procedimenti d'urgenza.
- 15.4 È intenzione delle Parti che il Contratto disciplini in modo esaustivo i rapporti giuridici tra le Parti, senza che vi siano interferenze o sia diversamente disposto da leggi imprecisate. Fatto salvo lo status di Organizzazione Intergovernativa di ECMWF, si farà riferimento alle leggi sostanziali dell'Inghilterra e del Galles nei casi in cui:
 - vi sia un aspetto non specificatamente previsto dal Contratto; oppure
 - qualora una disposizione del Contratto risulti ambigua o poco chiara.
- 15.5 Non si applicano le Convenzioni delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita internazionale di Merci.

16 DISPOSIZIONI VARIE

- 16.1 Il Fornitore non può subappaltare né cedere alcuno dei suoi obblighi derivanti dal Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta di ECMWF e sulla base di specifiche condizioni, fornite da ECMWF, da applicare al rapporto tra il Fornitore e il suo subfornitore o avente causa.
- 16.2 Nessuna tolleranza o ritardo da parte di una delle parti nel far valere i propri diritti potrà pregiudicare o limitare i diritti di tale parte, e nessuna rinuncia a tali diritti o a far valere qualsiasi violazione delle condizioni contrattuali potrà essere considerata una rinuncia ad altri diritti o a far valere violazioni successive.
- 16.3 In caso di mancata corrispondenza tra qualsiasi previsione dei presenti T&C, o di un Contratto che li

- any translation thereof into another language (including the Italian translation set forth in the box on the right aside), the English language meaning shall prevail.
- 16.4 All documents to be furnished or communications to be given or made under this Contract shall be in the English language or, if in another language, shall be accompanied by a translation into English certified by the Contractor, which translation shall be the governing version between the Contractor and ECMWF.
- 16.5 If any provisions of these T&C are or subsequently become invalid for any reason, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

- include, e qualsiasi traduzione degli stessi in un'altra lingua (inclusa la traduzione in italiano riportata nel riquadro a lato), prevarrà la versione in lingua inglese.
- 16.4 Tutti i documenti che devono essere forniti, o le comunicazioni che devono essere effettuate o date ai sensi del presente Contratto, dovranno essere in lingua inglese o, se in un'altra lingua, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese ufficializzata dal Fornitore, e tale traduzione costituirà la versione valida tra il Fornitore e ECMWF.
- 16.5 Qualora una o più disposizioni dei presenti T&C siano o diventino successivamente non valide per qualsiasi motivo, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.